



COMUNE DI FISCAGLIA (Provincia di Ferrara)

ORDINANZA N. 51 DEL 16/10/2025

OGGETTO:	ADOZIONE DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE EMERGENZIALI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA DEL COMUNE DI FISCAGLIA – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030) - INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 49/2025
-----------------	---

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale N. 49/2025 ad oggetto "Adozione di limitazioni alla circolazione veicolare e di misure emergenziali per la qualità dell'aria del Comune di Fiscaglia – Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2030" con la quale sono state recepite le misure strutturali e temporanee di limitazione previste dal Piano Aria Regionale;

CONSIDERATO che, in relazione alle deroghe applicabili al divieto di abbruciamento per le sole superfici investite a riso, si rende necessario precisare quanto stabilito a seguito della Determinazione n. 17830 del 22/09/2025 del Dirigente del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna, recante *"Misure per il contrasto di avversità fitosanitarie e per la gestione di infestanti di difficile controllo nel territorio regionale: prescrizioni per l'abbruciamento autunno-primaverile delle stoppie e delle paglie di riso derivate dalle coltivazioni 2025"*;

RITENUTO opportuno procedere all'integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 49/2025 al fine di garantire coerenza con gli aggiornamenti normativi e tecnici intervenuti a livello regionale in materia di gestione delle stoppie e delle paglie di riso, recependo le prescrizioni contenute nella Determinazione del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni n. 17830/2025 e gli indirizzi condivisi nei Tavoli Prefettizi di coordinamento provinciale del 26/09/2024 e del 18/09/2025. Tale integrazione si rende necessaria per assicurare un corretto equilibrio tra la tutela della qualità dell'aria e le esigenze produttive del comparto agricolo, armonizzando le disposizioni comunali con le linee guida e le buone pratiche agronomiche definite a livello regionale e interistituzionale, nel rispetto del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).

RICHIAMATO

- l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;

RILEVATO che la citata Determinazione 17830/2025 e i successivi Tavoli Prefettizi del 26/09/2024 e del 18/09/2025, alla presenza di Regione Emilia-Romagna – Settore Fitosanitario e Difesa Produzioni, Confagricoltura, Coldiretti, Consorzio di Bonifica di Ferrara, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Questura e Comuni del comparto risicolo, hanno definito criteri tecnici, modalità operative e buone pratiche agronomiche per la gestione delle stoppie e delle paglie di riso;

RICHIAMATI

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 157 comma 2 del Codice della Strada che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nella fase di sosta;

DISPONE

di integrare l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 10/10/2025, mantenendone ferme tutte le restanti disposizioni, modificando il punto 2.4 come di seguito riportato:

2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi da ottobre a marzo e sulla base degli orientamenti e dei criteri e modalità espressi nel verbale in sede di Tavolo Prefettizio del 26/09/2024 alla presenza: della Regione Emilia-Romagna Settore Fitosanitario e Difesa Produzioni; Confagricoltura – Presidente e Presidente di Sezione riso; Coldiretti – Direttore e Presidente; Consorzio di Bonifica – Presidente e Responsabile dell'area agronomica; Polizia Provinciale di Ferrara – Comandante; Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna; Questura; Comuni di Codigoro, Copparo, Goro., Lagosanto, Jolanda di Savoia e Tresignana. In particolare i contenuti del documento (All 4 al Verbale sopracitato) predisposto dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario, contenente buone pratiche agronomiche e ancora sulla base degli orientamenti e dei criteri e modalità espressi nel verbale in sede di Tavolo Prefettizio del 18/09/2025 alla presenza: della Regione Emilia-Romagna – Settore Fitosanitario e Difesa Produzioni; Confagricoltura – Presidente e Presidente di Sezione riso; Coldiretti – Direttore e Presidente; Consorzio di Bonifica – Presidente e Responsabile dell'Area agronomica; Polizia Provinciale di Ferrara – Comandante; Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna; Questura; Comuni di Codigoro, Copparo, Goro., Lagosanto, Jolanda di Savoia. In particolare i contenuti del documento (All 4 al Verbale sopracitato) predisposto dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario, contenente buone pratiche agronomiche;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>.

L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il SINDACO
Agr. Fabio Tosi
Atto firmato Digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa